FOTOCOPIA

Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci del circolo "CIRCOLO S.M.S. SANT'ANGELO ARCI APS"

(modifica dello Statuto sociale)

L'anno 2019 il giorno 02 del mese di luglio, alle ore 21,30 presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Circolo Sms Sant'Angelo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

•Modifica dello Statuto: adozione del modello di statuto APS predisposto dalla Rete associativa nazionale ARCI aps ai sensi dell'art. 47, comma 5 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (adeguamento alle nuove disposizioni del CTS e del nuovo Statuto nazionale ARCI aps).

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Gradi Mauro il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig Raugei Leonardo.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie. Constata altresì, ai sensi del vigente Statuto, che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il/la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto al nuovo Statuto nazionale di ARCI aps, cui l'Associazione aderisce, nonché alla volontà dell'Associazione di introdurre a livello statutario ulteriori modifiche rispetto al testo dello Statuto attualmente vigente.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto – elaborato adottando il modello di statuto APS predisposto dal ARCI nazionale ai sensi dell'art. 47, comma 5 CTS – evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del CTS di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi del'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: "Circolo Sms Sant'Angelo ARCI APS"
- b) il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
- Si tratta, ad ogni modo dello stesso soggetto Circolo Sms Sant'Angelo i con sede in via Sant'Angelo 104 a Sant'Angelo a Lecore, Campi Bisenzio, (Firenze); rimane invariato il corpo sociale, il patrimonio immobiliare, la sede e l'indirizzo civico, le licenze e le autorizzazioni di legge, le obbligazioni attive e passive, la titolarità dei contratti di utenza, la soggezione tributaria, la titolarità dei contratti, dei conti correnti (depositi e contratti bancari, postali e quant'altro; la titolarità del codice fiscale esistente e del numero di partita iva. Tutti rimanenti o trascinati nel 'Circolo Sms Sant'Angelo Arci Aps' ora statutariamente modificato.

Il/la Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato territoriale ARCI Firenze.

ll/la Presidente ed il/la Segretario/a vengono incaricati/e alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il/la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il/la Segretario/a

Nearlo Rapil

Il/la Presidente

Gradi allawa



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE EI FIRENZE
UFFICIO TERMIZIONE DI ATTOREGISTIVO EL SATTI EUTO E SE 2005



Statuto "CIRCOLO SMS SANT'ANGELO ARCI APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1

Fu costituita in data 01/01/1941 l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "CIRCOLO SMS SANT'ANGELO ARCI APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Campi Bisenzio (Fi), località Sant'Angelo a Lecore via Sant'Angelo n. 104, Campi Bisenzio (Fi); Associazione il cui statuto è stato precedentemente modificato il 30 marzo 1999, registrato a Firenze il 04 maggio 1999 al numero 2086, serie3 A.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- •la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- •la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale:
- •il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (elnclusion);
- •promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- •la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, [sia a livello locale che internazionale;]
- •la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.
- •la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; [sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);]
- •la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura.
- La promozione di attività sportive quali ginnastica e attività fisica adattata, ballo, bocce, freccette, biliardo, tennis, calcio e ciclismo, pallacanestro, pallavolo, pattinaggio, danza ritmica e corsi per sportivi diversamente abili.

Articolo 3

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli, concerti, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, pubblicazioni e presentazioni di libri, proiezioni di film;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di corsi, seminari, convegni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di gite, escursioni, visite culturali;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educative attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di doposcuola, corsi di italiano L2, corsi di lingua, incontri formativi ed educativi, seminari;

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di convegni, seminari, campagne di informazione e sensibilizzazione, promozione del volontariato, attività di supporto e informazione, corsi di lingua;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni ed iniziative, presentazione libri, gite e visite di conoscenza, mostre;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività informative curate da esperti, seminari, convegni, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di collaborazioni con la Pubblica Amministrazione, convegni, viaggi e soggiorni di conoscenza e supporto;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corsi di ginnastica, ballo, tennis, biliardo e l'organizzazione di eventi nelle varie discipline sportive

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.



Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/le Soci/e

Articolo 5

Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli/le soci/e hanno diritto a:

- •frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- •riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- •eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- •esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- *approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

 Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno un mese nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea.



Articolo 8

II/la socio/a è tenuto/a a:

erispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;

•versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;

•mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

•rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia

dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;

•osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per:

*decesso:

*scioglimento dell'Associazione;

•mancato pagamento della quota associativa annuale;

•dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

•rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;

*espulsione o radiazione.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per seguenti motivi:

*inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni

degli organi sociali;

*denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/lle suoi/e soci/e;

· attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone o sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

•il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

*appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

Varrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;

· arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 11

Clascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giomi al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12

patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

eccedenze degli esercizi annuali;

·erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;

•fondo di riserva;

partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- •quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- *proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- *proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- *contributi pubblici e privati;
- *erogazioni liberali:
- *raccolte fondi:
- *ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve esser presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di eserciz a sensi dell'art, 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione

Organismi dell'Associazione

Articolo 15

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- * Assemblea dei Soci;
- · Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

E organismo di garanzia e controllo il Collegio dei Sindaci revisori qualora si renda obbligatori per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno.

G. organismi durano in carica due anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero escressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare Dentità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 16

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno u mese nel Libro dei Soci e] abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data c Ero amento dell'Assemblea stessa.

Le nunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramiti so scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giomo da esporsi in bacheca e/o da inviare ai/lle soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria ameno quindici giorni prima.

Articolo 17

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo e del Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagi 19 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove remnato) o almeno un quinto dei/lle soci/e aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugi argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 18

in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uni de le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sa il numero degli/lle intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine de pomo a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 19.

Articolo 19
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorovelo di almeno di almeno un terzo dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorovelo di almeno di almeno di almeno di almeno dei/lle soci/e.

un terzo dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel mero recepimento di intervenute novità normative

vincolanti è possibile una seconda convocazione e l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti de presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui affart. 30.

Articolo 20

Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dal Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia esta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto.

ezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto secondo le tra previste dal regolamento, qualora esistente, o stabilite dall'Assemblea.

deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le de perazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma ene a presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a sposizione dei/lle soci/e per la consultazione.

Articolo 21

- Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:
- ≅ ⊵esge ∈ revoca i componenti degli organi sociali;
- a termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo matico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno socce che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei
- al accova il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- ento economico-programmatico;
- de de sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di sociali tà nei loro confronti;
- a de tre sulle modificazioni dello statuto;
- essero ean:
- escera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- de pera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- centera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 22

Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 ad un 13 membri eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del Caracteri del Consiglio Direttivo, pon deveno travari in concepti del Consiglio Direttivo del Consiglio Dire

concenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di concentità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

B Provincial Contraction

Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, avvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 24

Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- illa Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- Ma Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vocepresidente.

- Ma Amministratore/trice: cura gli aspetti di carattere economico.

Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche es genze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 25

Carcoto del Consiglio Direttivo sono:

* Corre l'Assemblea dei soci;

re le delibere dell'Assemblea;

are i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

socre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale di cazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che sociale poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità cerseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può sere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

sourre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 de

e attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa conta integrativa al bilancio;

e tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione ca dell'anno sociale;

regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;

rate de linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione de

De are circa l'ammissione dei/lle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e; sue de are circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci/e;

de la guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire andamento dell'Associazione;

e tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

et la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa

e modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da attre accessori ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; resentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva atta inerente il medesimo.

Articolo 26

Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un devile Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente. of Promison of the

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le c sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezion proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a dispo dei/lle soci/e che richiedano di consultario.

Articolo 27

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordina straordinarie. II/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza da del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della deca È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formu all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, opp presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presio dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il Consiglio può sostituire il/la consigliere/a decaduto o dimissionario con il/la socio/a r primo escluso alle elezioni del Direttivo, ove esista. Diversamente la prima Assemblea dutile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimancarica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggiorar componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare entro trenta giorni l'Assemble all'ordine del giorno nuove elezioni.

Articolo 28

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà e Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componer possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai compone Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decade Qualora si renda obbligatorio per legge, almeno uno dei componenti deve essere scelta categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i a componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, concidell'Associazione e moralità.

M Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di camministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabi suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità e solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli ar 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linea di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio sve sindaci.

Me componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individual ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Colleç è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 29

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, nei casi previsti dall'art. 31 de l'Associazione:

*potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qual costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

•ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 30

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 31

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

II/la Segretario/a

Course Park

II/la Presidente
Gradi Maurer